



*Procura Generale della Repubblica  
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE  
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della  
SEZIONE SECONDA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 7.12.2023

**Ruolo** n. 3 (n. 18992/2023 R.G.)

**Ricorrente:** omissis

**Ricorre contro:** Sentenza della Corte di Appello di omissis del omissis

**Impugnazione della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato  
determinata da prescrizione- Interesse ad impugnare in capo all'imputato per far  
valere il difetto di valida condizione di procedibilità- Esclusione**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Rileva quanto segue.

Con il primo motivo la difesa lamenta la violazione dell'articolo 129 cpp e dell'articolo 124 cp, nonché vizio di motivazione sul tema della omessa rilevazione da parte della Corte di Appello del vizio di procedibilità costituito dalla tardività della querela, quale esito più favorevole del processo rispetto alla accertata estinzione del contestato delitto di cui al capo b) per prescrizione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 646 cp ed il vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza del delitto di appropriazione indebita di cui al capo a)

Con il terzo motivo si rileva la violazione dell'articolo 192 cpp ed il vizio di motivazione rispetto alla quantificazione del danno e della provvisionale.

Con il quarto motivo si segnala la violazione di legge in relazione all'articolo 81 cpv cpp per omessa indicazione dei singoli aumenti rispetto alla pluralità delle condotte appropriative delle quali si ometterebbe la descrizione.

Il primo motivo di ricorso presenta due distinti profili di inammissibilità.

In primo luogo, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad impugnare in capo al ricorrente la sentenza che ha dichiarato il non doversi procedere ex articolo 129 cpp per estinzione del reato determinata da compiuta prescrizione, non essendo ben chiara la ragione per la quale tale esito giudiziale debba considerarsi meno favorevole rispetto alla declaratoria di improcedibilità per tardività della querela.

Rispetto, poi, al tema della tardività della querela in relazione al capo b), la difesa introduce in questa sede di legittimità delle considerazioni che recano una evidente sollecitazione a riesaminare aspetti fattuali, certamente riservati al merito.

Il secondo motivo di ricorso è fondato

Nell'ambito dei due giudizi di merito il carattere indebito dei prelievi eseguiti dall'imputato nell'anno 2015 è stato ricondotto alla assenza di valide ragioni contabili ed anche alla assenza di richiamo nelle assemblee delle risalenti delibere societarie.

Tuttavia l'esistenza delle delibere del 1982 e del 1987, che legittimavano il ricorrente a percepire emolumenti, non risulta essere stata messa in discussione, così come è da condividere l'affermazione difensiva secondo cui la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento dei compensi in capo all'amministratore opera in ambito civile solo in conseguenza di una eccezione che non risulta essere stata sollevata nel caso in esame.

Tali circostanze avrebbero richiesto un maggiore approfondimento nel giudizio di appello rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, sollecitato nell'atto di appello e non preso in considerazione all'interno della motivazione.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Va, in premessa, rilevata- secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità- la inammissibilità delle eccezioni relative alla valutazione della prova ricondotte alla violazione dell'articolo 192 cpp, in quanto tali deduzioni devono essere riferite al vizio della motivazione.

Va, in ogni caso, segnalata la inammissibilità anche della eccezione- presente all'interno del motivo- relativa alla motivazione per estrema genericità e, comunque per manifesta infondatezza; a tale riguardo deve osservarsi che la quantificazione del danno è stata ricondotta al valore del patrimonio ridotto della metà.

Senza soffermarsi su aspetti relativi alla quantificazione, che attengono al merito, in questa sede deve rilevarsi che la motivazione, essendo stata resa nei termini sopra esposti, non può dirsi mancante.

Il quarto motivo attiene alla quantificazione della pena e, dunque, per effetto della rilevata fondatezza del secondo motivo deve ritenersi assorbito.

Il rilevato vizio di motivazione in relazione al capo a) imporrebbe un rinvio alla Corte di Appello per una rivalutazione rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita; deve, tuttavia, osservarsi che, come si evince dalla indicazione contenuta nella motivazione della impugnata sentenza oltre che a margine della imputazione, il delitto si è prescritto in data 29.1.2023.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione annulli l'impugnata sentenza di condanna in relazione al delitto di cui al capo a) per estinzione del reato determinata dal termine massimo di prescrizione; dichiari inammissibile il ricorso nel resto.

Roma, 24 ottobre 2023

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore

**LA PRESENTE REQUISITORIA VALE QUALE MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO NEL  
CASO DI RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE**